NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA AI SORDOMUTI, AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI

# Art. 1

## COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 21 MARZO 1988 N. 93

COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 21 MARZO 1988 N. 93. Le prestazioni liquidate a termini del comma 2 sono corrisposte dall'INPS nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio. Con successivo provvedimento legislativo saranno individuati gli occorrenti mezzi finanziari per la copertura degli eventuali maggiori oneri, eccedenti le predette disponibilita', e si procedera' al coordinamento delle fonti normative nella materia di cui al presente decreto.

Versione in vigore dal 26 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni |
| Estremi | Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1988 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-assistenza-ai-sordomuti-ai-mutilati-ed-invalidi/art-1-comma-abrogato-dalla-legge-21-marzo-1988-n-93

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it